

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-601 del 11/03/2016
Oggetto	Società Agricola Gualdo S.r.l. allevamento suinicolo sito in Comune di Mercato Saraceno loc. Bacciolino via Romagna n. 35 - Art. 29 decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 - ATTO DI DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-608 del 10/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 580 del 01/12/2009, prot. n. 112380/2009, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Società Agricola Gualdo S.r.l. nella persona del legale rappresentante sig. Gianfranco Gasperini, nella qualità di gestore dell'impianto ubicato in Comune di Mercato Saraceno in via Romagna n. 35 in loc. Bacciolino, per la gestione dell'allevamento suinicolo di cui al punto 6.6B dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione n. 2553 del 17/09/2015 la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato la modifica non sostanziale di AIA relativa a diversi interventi fra i quali la modifica del ciclo di allevamento;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-437 del 01/03/2016 Arpae ha approvato la modifica delle prescrizioni di cui alla Determinazione provinciale n. 2553/2015;

Vista la comunicazione inviata dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Mercato Saraceno - Sogliano al Rubicone alla Provincia di Forlì-Cesena in data 11/12/2015 ed acquisita al prot. prov.le n. 104756/2015, relativa all'esito del controllo eseguito in data 20/11/2015 in seguito ad esposto presentato da numerosi cittadini residenti nel Comune di Mercato Saraceno in loc. Bacciolino; nella quale il Comando ha segnalato l'accertamento di uno spandimento liquami effettuato con una modalità non consentita ed in violazione delle prescrizioni contenute nell'AIA n. 580 del 01/12/2009 (prescrizione E.15 STOCCAGGIO DEIEZIONI - MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DEL LIQUAME), per il quale è stata elevata una sanzione amministrativa. In particolare il Comando ha segnalato che il liquame proveniente dal bacino di stoccaggio veniva fatto defluire con tubo e fatto incanalare nei solchi realizzati da un operatore tramite trattore cingolato trainante un aratro. Successivi accertamenti hanno confermato come tale modalità sia stata utilizzata anche in altre occasioni;

Visti gli esiti dell'ispezione eseguita presso l'allevamento in oggetto in data 18/12/2015 dai tecnici di codesta Agenzia, come da comunicazione prot. Arpae n. PGFC/2016/1452 del 04/02/2016, a seguito della quale è stata rilevata la trascinazione del lagone di stoccaggio liquami e la contestuale manomissione del collegamento al pozzetto di troppo pieno dello stesso, con conseguente violazione della prescrizione E.15 STOCCAGGIO DEIEZIONI (lagoni e/o vasche di stoccaggio); per le violazioni rilevate è stato redatto il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 5/2016 e n. 6/2016, come da comunicazione prot. Arpae n. PGFC/2016/1287 del 02/02/2016;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diffida inviata da Arpae prot. PGFC/2016/2137 del 17/02/2016 alla Società Agricola Gualdo S.r.l., ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che Arpae con nota prot. n. PGFC/2016/2154 del 17/02/2016, inviata all'Azienda USL di Cesena, al Comune di Mercato Saraceno ed al CTR Agrozootecnica, ha chiesto alle stesse se

sussiste la fattispecie di "situazione di pericolo o di danno per l'ambiente o la salute" che determinerebbe l'adozione degli atti previsti dalle lettere b) e c) del comma 9, ovvero dal comma 10 dell'art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che l'Azienda USL di Cesena ed il Comune di Mercato Saraceno non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

Precisato che il CTR Agrozootecnica, come da nota prot. Arpa n. PGFC/2016/2544 del 24/02/2016, ha comunicato quanto segue:

"[...] con la presente si comunica che quanto riscontrato in occasione dell'ispezione del 18/12/2015 si ritiene abbia rappresentato una situazione di pericolo per l'ambiente. Avendo la Ditta nell'immediato provveduto ad attivarsi al fine di abbassare il livello del liquame nel lagone di stoccaggio, ha messo in atto un rimedio provvisorio. In data 18/02/16 si è tenuta una Conferenza dei Servizi, volta a definire nuovi termini per una serie di prescrizioni contenute nell'ultima Modifica di AIA per le quali la Ditta in oggetto aveva presentato ricorso al TAR, con esito negativo. Gran parte di dette prescrizioni hanno lo scopo di evitare proprio i pericoli per l'ambiente legati ad una non corretta gestione degli effluenti zootecnici. Pertanto si ritiene che se le prescrizioni in questione non verranno adempiute entro i termini definiti dal suddetto atto di modifica di AIA, sussista la fattispecie di "situazione di pericolo o di danno per l'ambiente e la salute" che determinerebbe l'adozione degli atti previsti dalle lettere b) e c) del comma 9, ovvero del comma 10 dell'art.29 decies del D.lgs 152/06 [...]"

Considerato inoltre in questo contesto di emergenza, il CTR Agrozootecnica ha proposto di aggiungere una prescrizione relativa alla necessità di un collaudo "straordinario" ai sensi del Reg. Reg. 1/16, sia delle vasche in cemento sia del lagone di stoccaggio liquami (da eseguirsi a lagone vuoto entro Settembre 2016), nonché la realizzazione di piezometri nuovi (con chiusura di quelli esistenti), con contestuale comunicazione delle caratteristiche costruttive (stratigrafia, profondità di posa, profondità di fessurazione, spessori, quote di tamponatura);

Visti inoltre gli esiti dell'ispezione eseguita presso l'allevamento in oggetto in data 16/11/2015 dai tecnici di codesta Agenzia, come da comunicazione prot. Arpa n. PGFC/2016/2409 del 23/02/2016, a seguito della quale è stato verificato che il contatore del liquame non risultava piombato e non presentava i sigilli Arpa, in difformità alla prescrizione E.15 STOCCAGGIO DEIEZIONI (contatori per liquami prelevati) e che la Ditta aveva sostituito il contatore della pompa del lagone senza preventiva comunicazione ad Arpa, in difformità alla prescrizione E.15 STOCCAGGIO DEIEZIONI (manutenzioni e comunicazione di disfunzioni tecniche); per le violazioni rilevate è stato redatto il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 11/SA/2016;

Considerato che è efficace la modifica di AIA n. DET-AMB-2016-437 del 01/03/2016, contenente le prescrizioni il cui adempimento è ritenuto necessario al fine dell'applicazione della diffida di cui all'art. 29 decies comma 9 lettera a);

Ritenuto pertanto necessario l'emissione di un atto di diffida in relazione a quanto sopra esposto e precisando che in caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-437 del 01/03/2016, si attiveranno gli atti previsti dalle lettere b) e c) del comma 9, ovvero del comma 10 dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/06;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di diffida della Società Agricola Gualdo S.r.l. per l'A.I.A. n. 580/2009;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento di diffida, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **diffidare** la Società Agricola Gualdo S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Mercato Saraceno, in via Romagna n. 35, dal tenere un comportamento difforme dalla normativa vigente e da quanto disposto nel documento di AIA di cui alla Delibera di G.P. n. 580 del 01/12/2009, prot. n. 112380/2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a);
2. di **disporre** che la Società Agricola Gualdo S.r.l. provveda:
 - **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, a ripristinare il collegamento tra il lagone ed il pozzetto di troppo pieno, riattivando la funzione di sicurezza dello stesso;
 - **entro il 30/09/2016:**
 - ad eseguire (a lagone vuoto) il collaudo ai sensi del Reg. Reg. n. 1/16, sia delle vasche in cemento sia del lagone di stoccaggio liquami;
 - a chiudere i piezometri esistenti, realizzandone contestualmente di nuovi, comunicando a codesta Agenzia le relative caratteristiche costruttive (stratigrafia, profondità di posa, profondità di fessurazione, spessori, quote di tamponatura);
3. di **precisare** che in caso di inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti, si procederà alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera c);
4. di **richiamare** la Società Agricola Gualdo S.r.l.
 - **al mantenimento dei sigilli apposti da codesta Agenzia;**
 - **alla tempestiva comunicazione in merito ad eventuali rotture e/o manomissione dei sigilli;**
 - **al rispetto delle modalità di spandimento previste dall'AIA vigente;**
5. di **precisare** che sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;
6. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. di **dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Luca Balestri, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Gualdo S.r.l.;
10. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Mercato Saraceno, all'Azienda USL di Cesena ed al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, nonché alla Società Agricola Gualdo S.r.l..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forli-Cesena**
Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.